

**CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL**

VIII Legislatura - VIII. Gesetzgebungsperiode
1978 - 1983

Atti Consiliari
Sitzungsberichte des Regionalrates

SEDUTA **110.** SITZUNG

14.4.1983

INDICE

INHALTSANGABE

Disegno di legge n. 87:
"Rinvio delle elezioni comunali e
circoscrizionali indette per do-
menica 12 giugno 1983"

pag. 6

Gesetzentwurfes Nr. 87:
"Aufschub der für Sonntag, den
12. Juni 1983, anberaumten Ge-
meindewahlen und Stadt- bzw.
Ortsviertelrätewahlen".

Seite 6

Interrogazioni e interpellanze

pag. 19

Anfragen und Interpellationen

Seite 19



Presidenza del Presidente Achmüller.

(Ore 9.50)

PRESIDENTE: Ich bitte Namensaufruf.

Prego procedere all'appello nominale.

FEDEL (segretario - PPTT-UE): (fa l'appello nominale)

PRESIDENTE: Die Sitzung ist eröffnet.

La seduta è aperta.

Ich bitte um die Verlesung des Protokolls.

Prego dare lettura del processo verbale della seduta 17 aprile
1983.

MARZARI (segretario - P.C.I.): (legge il processo verbale)

PRESIDENTE: Sind Bemerkungen zum Protokoll? Niemand.

Vi sono osservazioni sul processo verbale? Nessuno.

Das Protokoll ist genehmigt.

Il processo verbale è approvato.

Hanno giustificato la loro assenza i signori consiglieri Binelli,
Cadonna, Mengoni, Paris, Plotegher, Ricci, Tretter, Barbiero De Chirico,
Benedikter, Bertolini, Magnago, Mayr e Zelger.

Mitteilungen:

Am 14. März 1983 hat der Regierungskommissär folgendes Regionalgesetz - mit dem Sichtvermerk versehen - zurückerstattet:

- Nr. 86: "Koordinierungsbestimmungen für die gleichzeitige Durchführung der Wahlen der Gemeinderäte und der Stadt- bzw. Ortsviertelräte mit den Wahlen der Gebietsgemeinschaftsräte in der Provinz Trient".

Am 6. April 1983 hat der Regionalausschuß folgenden Gesetzesentwurf eingebracht:

- Nr. 87: "Aufschub der für Sonntag, den 12. Juni 1983, anberaumten Gemeindewahlen und Stadt- bzw. Ortsviertelrätewahlen".

Am 30. März 1983 haben die Regionalratsabgeordneten Lunger, Avancini, Erschbaumer, Plotegher, Fedel und Tonelli den Begehrensantrag Nr. 13 betreffend die geplante Überlandleitung durch das Gebiet der Region vorgelegt.

Es sind folgende Anfragen vorgelegt worden:

Nr. 145, am 10. Februar 1983 vom Regionalratsabgeordneten Erschbaumer über die leerstehenden Wohnungen;

Nr. 147, am 1. März 1983 vom Regionalratsabgeordneten Erschbaumer über die Einsetzung eines Volksanwaltes in der Region Trentino-Südtirol.

Der Wortlaut der Anfragen und die entsprechenden Antwortschreiben sind ein ergänzender Teil des stenographischen Berichtes über die heutige Sitzung.

Dem Präsidium sind Beschlüßanträge der Gemeinderäte von Canal S. Bovo, Civezzano, Nogaredo und Tonadico gegen die Einführung des Mehrheitswahlsystems in Gemeinden mit weniger als 5.000 Einwohnern zugesandt worden.

Comunicazioni:

In data 14 marzo 1983, il Commissario del Governo ha restituito, munita del proprio visto, la seguente legge regionale:

- n. 86: "Norme di coordinamento per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni comunali e circoscrizionali con le elezioni delle Assemblee comprensoriali nella provincia di Trento".

In data 6 aprile 1983, la Giunta regionale ha presentato il seguente disegno di legge:

- n. 87: "Rinvio delle elezioni comunali e circoscrizionali indette per domenica 12 giugno 1983".

In data 30 marzo 1983 i Consiglieri regionali Lunger, Avancini, Erschbaumer, Plotegher, Fedel e Tonelli hanno presentato il voto n. 13, concernente il progettato elettrodotto attraverso il territorio regionale.

Sono state presentate le seguenti interrogazioni:

n. 145, in data 10 febbraio 1983, del Consigliere regionale Erschbaumer, relativa alle unità abitative non locate;

n. 147, in data 1° marzo 1983, del Consigliere regionale Erschbaumer, concernente l'istituzione del difensore civico nella Regione Trentino-Alto Adige.

Il testo delle interrogazioni e delle relative risposte scritte farà parte integrante del resoconto stenografico della presente seduta.

Sono pervenute a questa Presidenza mozioni dei consigli comunali dei Comuni di Canal S. Bovo, Civezzano, Nogaredo/^{e Tonadico} contrarie all'introduzione del sistema maggioritario nei comuni con meno di 5.000 abitanti.

In Zusammenhang mit dem Gesetzentwurf Nr. 87 hat der Regionalausschuß folgendes Telegramm geschickt:

In relazione al disegno di legge n. 87 la Giunta regionale ha inviato il seguente telegramma:

"Informo S.V. che Giunta regionale ha approvato oggi disegno di legge urgente per consentire spostamento al 26 giugno effettuazione elezioni comunali nel territorio regionale. In relazione ad urgenza per approvare questo disegno di legge, informo S.V. che Giunta regionale proporrà all'inizio dei lavori del Consiglio regionale previsto per giovedì 14 aprile inserimento di tale disegno di legge al primo punto dell'ordine del giorno".

Ho letto il telegramma della Giunta.

Somit kommen wir zur Tagesordnung. Das Wort hat Regionalassessor a Beccara.

Veniamo all'ordine del giorno. La parola all'assessore a Beccara.

a BECCARA (assessore enti locali - D.C.): Signor Presidente, dal momento che la Prima Commissione legislativa ha approvato oggi ad unanimità il disegno di legge n. 87: "Rinvio delle elezioni comunali e circoscrizionali indette per domenica 12 giugno 1983", chiedo che questo disegno di legge venga inserito all'ordine del giorno della seduta del Consiglio.

PRESIDENTE: Es wurde der Antrag auf Einschub in die Tagesordnung des Gesetzentwurfes Nr. 87: "Aufschub der für Sonntag, den 12. Juni 1983, anberaumten Gemeindewahlen und Stadt- bzw. Ortsviertelrätewahlen".

E' stato proposto di inserire nell'ordine del giorno il disegno di

legge n. 87: "Rinvio delle elezioni comunali e circoscrizionali indette per domenica, 12 giugno 1983".

Sind dazu irgendwelche Einwände?

Obbiezioni?

Wenn nicht, dann bitte ich um Verteilung der Stimmzettel.

Se non ci sono obbiezioni, prego distribuire le schede.

Es ist eine Dreiviertelmehrheit der Anwesenden erforderlich.

E' richiesta la maggioranza di tre quarti dei presenti.

(Segue votazione a scrutinio segreto)

Ich gebe das Abstimmungsergebnis bekannt.

Rendo noto l'esito della votazione:

Abstimmende 53. Erforderliche Mehrheit 40.

Ja 46

Nein 4

Weißstimmzettel 3.

Votanti 53. Maggioranza richiesta 40.

46 sì

4 no

3 schede bianche.

Damit ist der Antrag auf Einschub des Gesetzentwurfes Nr. 87 genehmigt.

Il disegno di legge n. 87 è inserito all'ordine del giorno.

Wir stimmen jetzt über die Vorverlegung ab.

Das können wir mehrheitlich mit an Handaufheben machen.

E' in votazione l'anticipazione della trattazione del disegno di

legge n. 87.

Possiamo votare per alzata di mano.

Die Antrag ist mit einer Enthaltung genehmigt.

E' approvata a maggioranza con una astensione.

Passiamo quindi alla trattazione del Disegno di legge n. 87:
"Rinvio delle elezioni comunali e circoscrizionali indette per domenica
12 giugno 1983".

La parola all'assessore a Beccara.

a BECCARA (assessore enti locali - D.C.):

L'art. 11 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni ed integrazioni dispone tra l'altro che le elezioni per il rinnovo dei Consigli comunali si effettuano, di norma, in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno.

In ottemperanza a tale norma e previa intesa sulla data con i Commissari del Governo per le Province di Trento e di Bolzano e con il Presidente della Corte d'Appello di Trento, nonché sentiti i Presidenti delle Giunte provinciali di Trento e di Bolzano, con decreto del Presidente della Giunta regionale 16 marzo 1983, n.125/A, è stata fissata la data di convocazione dei comizi per l'elezione dei Consigli comunali in 19 Comuni della Provincia di Trento ed in 2 Comuni della Provincia di Bolzano, nonché per l'elezione diretta dei Consigli circoscrizionali in 2 Comuni della Provincia di Trento, per la domenica 12 giugno 1983.

Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 31 marzo 1983 ha stabilito la data delle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali nelle altre regioni d'Italia per la domenica 26 giugno 1983.

La Giunta regionale, ritenendo opportuno far coincidere la data di effettuazione delle elezioni comunali e circoscrizionali con quella delle elezioni in campo nazionale, propone

il presente disegno di legge che prevede la deroga al disposto dell'art. 11 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'art. 2 della legge regionale 7 luglio 1978, n. 12 con lo scopo di rendere possibile il rinvio oltre il 15 giugno della data delle elezioni.

Nel disegno di legge è stata inserita la formula della dichiarazione d'urgenza per evitare o ridurre al minimo il danno economico derivante alla Regione ed ai Comuni interessati dall'eventuale effettuazione di adempimenti elettorali alle scadenze riferite al 12 giugno già fissato come giorno di votazione. È appena il caso di accennare al fatto che per l'approvazione della dichiarazione d'urgenza, a norma del penultimo comma dell'art. 55 dello Statuto, è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale.

PRESIDENTE: Ich bitte den zuständigen Kommissionsvorsitzenden um seinen Bericht. Abgeordneter Matuella hat das Wort.

Prego il Presidente della Commissione competente di voler relazionare. La parola al cons. Matuella.

MATUELLA (D.C.): La I^a Commissione legislativa ha esaminato il disegno di legge e lo ha approvato ad unanimità, per cui non c'è la relazione.

PRESIDENTE: Die Generaldebatte ist eröffnet.

La discussione generale è aperta.

Wer meldet sich zu Wort? Abgeordneter Micheli.

La parola al cons. Micheli.

MICHELI (P.S.I.): Volevo esprimere come gruppo socialista la nostra riserva su questo slittamento della data delle elezioni comunali nel Trentino-Alto Adige, anche se comprendiamo le ragioni del governo nazionale, che hanno spinto la Giunta regionale a soprassedere e a provocare un nuovo slittamento, che porta a questa situazione assolutamente anomala nella storia delle vicende elettorali di questa Regione.

Ritengo anche di dover dire, per onestà, al Consiglio regionale che non possiamo mettere la testa sotto la sabbia e non ricordare come questo slittamento dalla data delle elezioni al 26 giugno ha riproposto, in maniera grave nella provincia di Trento, il problema dello svolgimento delle elezioni comprensoriali. Perché sappiamo che solo in termini formali questo problema non interessa il Consiglio regionale; in realtà, per il gioco ad incastro delle leggi provinciali e delle leggi regionali, questo problema viene ad assumere questa decisione e il voto di questa legge viene sostanzialmente preso a pretesto da quanti nella Provincia di Trento intendono rimettere in discussione un provvedimento dovuto ad una interpretazione corretta della legge sullo svolgimento delle elezioni comprensoriali.

Ora, poiché non è pensabile che in sede di Consiglio regionale si faccia finta di non vedere e di non sentire, e di fronte ad una situazione appunto tutt'altro che chiara nella provincia di Trento per quel che riguarda lo svolgimento delle elezioni comprensoriali, noi esprimiamo anche il nostro voto negativo in questa sede, in assenza di

un pronunciamento esplicito da parte di quanti in sede provinciale hanno il dovere istituzionale e politico di togliere ogni residuo dubbio attorno ad un problema, che, essendo un problema elettorale, riveste una delicatezza eccezionale e che non può essere oggetto né di patteggiamenti né di mercanteggiamenti all'interno di un partito o di coalizioni di partiti. Ci sentivamo in dovere di esprimere pubblicamente la nostra riserva e il nostro dissenso in questa sede.

Quindi, anche se non vi è pubblicamente in sede di discussione di questa legge una voce sufficientemente autorevole in termini istituzionali, oltreché in termini politici, speriamo che questo slittamento della data elettorale nei comuni della Provincia di Trento e di Bolzano non voglia essere preso a pretesto per un ulteriore tentativo di insabbiamento di una consultazione elettorale nel Trentino, che riveste una enorme importanza, comunque la si voglia vedere e comunque la si sia giudicata in passato.

PRESIDENTE: Wer meldet sich noch zu Wort? Niemand.

Chi desidera ancora la parola? Nessuno.

Die Generaldebatte ist geschlossen.

La discussione generale è chiusa.

Wir stimmen ab über den Übergang zur Sachdebatte.

Votiamo il passaggio alla discussione articolata.

Der Übergang ist mit 3 Gegenstimmen und 3 Enthaltungen genehmigt.

E' in votazione il passaggio all'esame articolato. E' approvato a maggioranza con 3 voti contrari e 3 astensioni.

Art. 1

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 11 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dall'articolo 2 della legge regionale 7 luglio 1978, n. 12, le elezioni dei Consigli comunali e dei Consigli circoscrizionali, già indette per il giorno di domenica 12 giugno 1983, possono essere rinviate, con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 22 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, e successive modificazioni ed integrazioni, ad una successiva domenica dello stesso mese di giugno.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi desidera la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 1 ist mit 3 Gegenstimmen und 5 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 1 è approvato a maggioranza con 3 voti contrari e 5 astensioni.

Art. 2

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Art. 2 ist mit 37 Ja-Stimmen, 3 Gegenstimmen und 5 Enthaltungen genehmigt.

L'art. 2 è approvato a maggioranza con 37 voti favorevoli, 3 contrari e 5 astenuti.

Sind Erklärungen zur Stimmabgabe?

Ci sono dichiarazioni di voto?

Abgeordneter Tomazzoni.

Cons. Tomazzoni.

TOMAZZONI (P.S.I.): Noi avevamo dichiarato, signor Presidente, che accettavamo la data del 26 giugno, però su questa data si stanno facendo dei giochi ambigui, poco chiari, in quanto si è preso a pretesto la data dello spostamento delle comunali per investire anche un altro problema, che è quello delle comprensoriali nella Provincia di Trento.

Già abbiamo detto che non è direttamente interessato questo disegno di legge, però indirettamente coinvolge questo un grosso problema: leggiamo questa mattina sui giornali che sembra ci sia un orientamento a cogliere l'occasione di questo spostamento, per rivedere tutto quanto era stato stabilito nella Provincia di Trento per le elezioni comprensoriali con un gioco, con un balletto della D.C., che ieri dichiarava di essere favorevole alla data del 26 giugno per le comprensoriali, che oggi sembra abbia cambiato opinione o che, comunque, dice di basarsi sulla consultazione dei partiti.

A noi risulta che i partiti non siano in maggioranza favorevoli allo spostamento delle comprensoriali, sarà il Consiglio provinciale, però la situazione è resa confusa ed è un balletto che va avanti dall'estate dell'anno scorso. Le comprensoriali dovevano essere tenute

nell'autunno dell' 82, poi si sono rinviate all'8 maggio di quest'anno, poi si sono rinviate al 12 giugno di quest'anno, poi al 26 giugno, ora si dice che si vogliono fare a novembre.

E' un balletto incredibile, che mette in ridicolo le istituzioni e questa scelta di enorme importanza che ha fatto la Provincia di Trento nella costituzione dei comprensori ad elezioni dirette, con un significato anche estremamente rilevante sul piano dell'autonomia, perchè è forse l'unico caso in cui siamo riusciti a strappare al Governo centrale un disegno di legge, che riconosce la possibilità delle nostre province di darsi ordinamenti autonomi. Ora mettiamo in discussione tutto, rinviando tutto, sottovalutando, sottintendendo cioè una scarsa valutazione dell'importanza di questo fatto e con un balletto di opinioni, che ci dice quanto poco convinta sia stata la scelta fatta dalla D.C. sulla istituzione dei comprensori.

Noi non vogliamo prestarci a questi giochi. Avevamo chiesto che ci fosse una dichiarazione, almeno una dichiarazione ufficiale, credibile, autorevole in questa sede del non servirsi di questo disegno di legge per altri giochi interni alla D.C., che non devono interessare noi e non devono interessare l'elettorato, ma questa dichiarazione non è venuta; pertanto noi votiamo contro e fermamente contro a questo disegno di legge non in se stesso, ma per gli effetti che esso provoca, che riteniamo estremamente dannosi all'autonomia prima di tutto, alla serenità delle istituzioni in secondo luogo, in particolare nella Provincia di Trento.

PRESIDENTE: Wer möchte noch eine Stimmabgabeerklärung abgeben?

Chi desidera intervenire ancora per dichiarazione di voto?

Wenn niemand, dann bitte ich um Verteilung der Stimmzettel.

Nessuno. Prego distribuire le schede.

(Segue votazione a scrutinio segreto)

Das Abstimmungsergebnis ist folgendes:

L'esito della votazione è il seguente:

Abstimmende 54. Erforderlicher Mehrheit 28.

ja 46

nein 4

Weißestimmzettel 4;

votanti 54. Maggioranza richiesta 28.

46 sì

4 no

4 schede bianche.

Der Gesetzentwurf ist genehmigt.

Il disegno di legge è approvato.

Zum Punkt 1 der Tagesordnung: Beschlußantrag Nr. 31 hat mir der Ersteinbringer mitgeteilt, daß er auch heute den Beschlußantrag nicht behandeln möchte; dem wird stattgegeben; er ist vertagt.

Punto 1 dell'ordine del giorno: mozione n. 31. Il primo firmatario ha comunicato di voler rinviare la trattazione; la richiesta è accolta, per cui il punto 1 è rinviato.

Punkt 2: Gesetzentwurf Nr. 83: "Änderungen und Ergänzungen zum Regionalgesetz Nr. 5, vom 6. April 1956, und zu den nachfolgenden Änderungen".

Hierzu hat sich Regionalassessor a Beccara zu Wort gemeldet.

Punto 2: Disegno di legge n. 83: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, e successive modificazioni".

Ha chiesto la parola l'assessore a Beccara.

a BECCARA (assessore enti locali - D.C.): Chiedo che anche questo punto all'ordine del giorno venga rinviato, in quanto il confronto in merito al grosso nodo, che è riferito a questa legge, cioè quello riguardante gli obiettori etnici-linguistici, è ancora oggetto di approfondimento a livello di vari gruppi politici e quindi chiedo che venga sospesa la trattazione di questo punto all'ordine del giorno.

PRESIDENTE: Es steht also auch hier der Antrag auf Vertagung.

Vi è la proposta di aggiornamento.

Sind hierzu irgendwelche Einwände? Dies ist nicht der Fall, dann ist auch dieser Antrag angenommen.

Obbiezioni? Nessuna.

La richiesta è accettata.

Punkt 3: Gesetzentwurf Nr. 82: "Änderungen und Ergänzungen zu den Regionalgesetzen betreffend Bestimmungen über die Volksbefragung zur Aufhebung von Regional- und Landesgesetzen", eingebracht vom Regionalausschuß.

Punto 3: Disegno di legge n. 82: "Modifiche ed integrazioni delle leggi regionali contenenti norme sul referendum abrogativo di leggi regionali e provinciali", presentato dalla Giunta regionale.

Abgeordneter Ziosi.

Consigliere Ziosi.

ZIOSI: Signor Presidente, io vorrei sottolinearle questo aspetto: mi pare che anche la legge sul referendum sia una legge di particolare delicatezza, per i temi che riguardano la possibilità di intervento e di espressione da parte dei gruppi più piccoli.

Io credo che sarebbe cosa saggia per questo Consiglio che, prima di affrontare il dibattito in aula, ci fosse una verifica a livello delle forze politiche, prima ancora che dei gruppi.

Pertanto io vorrei chiederle di poter rinviare anche questo punto dell'ordine del giorno, per consentire alle forze politiche di trovare gli accordi necessari per arrivare ad una discussione pacata e soprattutto produttiva.

PRESIDENTE: Es steht also auch hier der Antrag auf Vertagung.

Vi è anche qui una proposta di aggiornamento.

Hat jemand dagegen einzuwenden? Dies ist nicht der Fall, dann ist auch dieser Punkt vertagt.

Obbiezioni? Nessuna. Anche questo punto è rinviato.

Der Punkt 4: Anfragen, wird ebenfalls vertagt, da die Anfrage, die zu beantworten wäre, wohl vorliegt, aber der Einbringer hat eine schriftliche Beantwortung verlangt und die wird zum gegebenen Zeitpunkt gegeben werden.

Punto 4: Interrogazioni. Anche questo punto è rinviato, in quanto per l'interrogazione da trattare il firmatario ha richiesto risposta scritta, che sarà data a suo tempo.

Damit ist die Tagesordnung erschöpft.

Con ciò l'ordine del giorno è esaurito.

Ich würde den Vorschlag machen, daß die für heute nachmittag

angesetzte Fraktionssprechersitzung jetzt stattfindet. Also sind die Fraktionssprecher einberufen.

Propongo di anticipare ad ora la seduta del collegio dei Capigruppo fissata per oggi pomeriggio. Il collegio dei Capigruppo è convocato.

Die Sitzung ist geschlossen.

La seduta è tolta.

(Ore 10.30)

A L L E G A T I



Bozen, 10. Februar 1983

An den Herrn
PRÄSIDENTEN DES REGIONALRATES
BOZEN

ANFRAGE Nr. 145

Der unterfertigte Regionalratsabgeordnete Willi Erschbaumer, erlaubt sich an den Regionalassessor Dr. Erich Müller die gegenständliche Anfrage, betreffend die Besteuerung der leerstehenden Wohnungen zu richten.

Es ist heute in unserer Region kaum etwas so schwer wie eine Mietwohnung zu finden. Und dies obgleich laut Wohnungszählung vom Oktober 1981 fast 18.000 Wohnungen in der Provinz Bozen und ebensoviele in der Provinz Trient als unbewohnt erklärt wurden. Es wäre daher wohl gerechtfertigt eine Wohnung, die nicht für den Eigenbedarf genutzt wird und nicht vermietet wird, künftig zu besteuern. Der Grundsatz, leerstehende Wohnungen stärker zu besteuern, wurde bereits im April 1982 in einem Staatsgesetz verankert, mit welchem gleichzeitig die Ankurbelung des Wohnbaues und die Schaffung einer größeren Mobilität auf dem Wohnungsmarkt beschlossen wurde.

Dieses Gesetz sieht unter anderem eine Anhebung des Katasterertrages auf leerstehende Wohnungen um 200 Prozent vor. Betroffen davon sind allerdings nur Wohnungen in Gemeinden mit mehr als 300.000 Einwohnern. Die Region Trentino-Südtirol ist davon also ausgenommen.

Es ist daher wohl gerechtfertigt, daß auch in unserer Region eine Abgabe auf leerstehende Wohnungen eingeführt wird. Dies wäre auch ein nächster Schritt, dem bestehenden Wohnungsmangel zu begegnen.

Denn dadurch würden diese Wohnungen entweder unter dem Druck der drohenden Steuern vermietet, oder aber diese Steuer würde für den öffentlichen Wohnbau Verwendung finden.

Anläßlich der Behandlung des Aufenthaltsabgabengesetzes im Oktober 1982 im Regionalrat, hat der Regionalassessor Dr. Erich Müller die Zusicherung gegeben, daß eine Expertenkommission beauftragt wird, die Möglichkeit zu prüfen, ob die Region die Kompetenzen hat, gesetzliche Maßnahmen bezüglich der Besteuerung der leerstehenden Wohnungen zu erlassen. Gleichzeitig hat der Herr Assessor zugesichert, daß er innerhalb 31. Jänner 1983 eine diesbezügliche Mitteilung abgeben wird.

Nachdem diese Mitteilung noch aussteht, ersucht der Unterfertigte um die Beantwortung der folgenden Fragen:

1. Sind dem Regionalassessor die Ergebnisse der von ihm genannten Expertenkommission bezüglich der Kompetenzen zum Erlaß eines Regionalgesetzes über die Besteuerung der leerstehenden Wohnungen bereits bekannt?
2. Wenn nach dem Expertengutachten der Region die Kompetenzen zustehen, beabsichtigt der zuständige Assessor umgehend einen eigenen Gesetzentwurf vorzulegen?
3. Wenn nicht, welche Maßnahmen gedenkt der Assessor bzw. die Regionalregierung zu unternehmen, damit die leerstehenden Wohnungen den Wohnungsuchenden zugänglich gemacht werden, um die Wohnungsnot in unserer Region zu lindern?

Um schriftliche Beantwortung wird ersucht.

Regionalratsabgeordneter
gez. Willi Erschbaumer

Bolzano 10 febbraio 1983

Al Signor

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

B O L Z A N O

INTERROGAZIONE N. 145

Nella nostra regione la ricerca di un alloggio in locazione è divenuta quasi un'ardua impresa, sebbene dal censimento del patrimonio edilizio dell'ottobre 1981 in provincia di Bolzano, come in quella di Trento ben circa 18.000 unità abitative risultano non occupate. Appare pertanto giustificato, imporre agli alloggi sfitti un'imposta aggiuntiva, tanto più che insprimenti fiscali a carico di abitazioni libere sono previsti in una legge dello Stato dell'aprile 1982, che tende fra l'altro ad incrementare l'attività edilizia ed a promuovere una maggiore mobilità del relativo mercato. Questo provvedimento legislativo impone agli alloggi disponibili e non locati l'aumento del 200 % del reddito catastale, se siti in Comuni con più di 300.000 abitanti, per cui la Regione Trentino-Alto Adige è esclusa.

Sarebbe pertanto giustificato prevedere anche nella nostra Regione un'imposta per alloggi non locati, quale primo passo da compiersi per affrontare il problema della carente disponibilità di abitazione.

Così operando queste unità abitative verrebbero locate sotto la pressione dell'imposta maggiorata, od almeno il relativo gettito potrebbe essere impiegato nel settore dell'edilizia residenziale pubblica.

Nell'ottobre 1982, allorquando il Consiglio regionale trattò il disegno di legge concernente l'imposta di soggiorno, l'Assessore regionale Dr. Erich Müller annunciò l'insediamento di una commissione di esperti, al fine di esaminare le possibilità legislative regionali in materia di sovrimposte, riservandosi di erudire a tal proposito il Consiglio entro il 31 gennaio 1983.

Constatato che fino ad oggi nessuna comunicazione è pervenuta in merito, il sottoscritto Consigliere regionale, Willi Erschbaumer, si permette di interrogare il signor Assessore Dr. Erich Müller, per sapere:

- 1) se il signor Assessore è a conoscenza delle risultanze dei lavori della commissione di esperti, da lui insediata, al fine di individuare eventuali competenze regionali per legiferare in materia di imposte ed inasprire il carico fiscale delle unità abitative non locate;
- 2) se il competente Assessore intende presentare prossimamente il relativo disegno di legge, qualora a parere degli esperti la Regione disponesse delle necessarie competenze legislative;
- 3) caso contrario, quali misure intende prendere il signor Assessore, ossia la Giunta regionale, per rendere accessibili ai cittadini in cerca di alloggio, le unità abitative sfitte e migliorare tale carenza nella nostra Regione.

Si richiede risposta scritta.

f.to Consigliere regionale Willi Erschbaumer

Trient, den 11. März 1983

Betrifft: Antwort auf die vom Regionalratsabgeordneten Wilhelm Erschbaumer eingebrachte Anfrage vom 10. Februar 1983, Nr. 145

Herrn
Wilhelm Erschbaumer
Regionalratsabgeordneter

M e r a n - Texelstraße 20

u.z.K.

Herrn
Dr. Erich Achmüller
Präsident des Regionalrates
Trentino-Südtirol

B o z e n

In bezug auf die Anfrage vom 10. Februar 1983, Nr. 145 wird vor allem darauf hingewiesen, daß bereits bei der Behandlung der im Oktober 1982 vom Regionalrat genehmigten Änderung zum Regionalgesetz vom 29. August 1976, Nr. 10 begründete und ernste Bedenken hinsichtlich des Bestehens einer Befugnis der Region bzw. der Provinzen geäußert wurden, auf dem Sachgebiet der Besteuerung von leerstehenden Wohnungen in den Grenzen, die in den vom Regionalratsabgeordneten Erschbaumer eingebrachten Änderungen zum regionalen Gesetzentwurf enthalten sind, Gesetze zu erlassen.

Es wird nun endgültig bestätigt, daß es in dieser Hinsicht absolut keine regionalen Kompetenzen gibt, nachdem das Problem von seiten der Ämter und der im September letzten Jahres in der Region errichteten Arbeitsgruppe gründlich behandelt wurde, um die Möglichkeit zu erwägen, im Gebiet der Region durch Wahrneh-

mung der im ehemaligen Art. 72 des Statuts vorgesehenen Zuständigkeiten eine Fremdenverkehrsabgabe einzuführen, wie sie bereits in anderen Ländern besteht. Diese Abgabe müßte nicht vom Gast, sondern von jenen entrichtet werden, die - unabhängig davon, ob sie auf dem Fremdenverkehrssektor tätig sind oder nicht - aus der Fremdenverkehrstätigkeit des Gebietes einen Vorteil ziehen.

Es ist erst jetzt möglich, Hinweise, wenn auch nicht endgültige, zu den Richtlinien und zu den Vorgangsweisen zu geben, die in dieser Hinsicht verfolgt werden können.

Die regionale Gruppe, die aus Bediensteten der Region und aus Vertretern der zwei Provinzen zusammengesetzt ist und durch rechtliche und verwaltungsmäßige Beratung eines Universitätsdozenten vervollständigt wird, hat kürzlich dem Regionalausschuß die ersten Ergebnisse ihrer Arbeit zu einer notwendigen politischen Bewertung unterbreitet.

Laut den bei einigen Sitzungen geäußerten Erwägungen besteht beim derzeitigen Stand der statutarischen Bestimmungen und der Durchführungsbestimmungen betreffend das Sachgebiet der Steuern (Art. 72 und 73 des Statutes) und des Fremdenverkehrs (Art. 8 Z. 20 des Statutes) weder für die Region noch für die zwei Provinzen die Möglichkeit, einzeln und getrennt Gesetze zu erlassen, um eine Steuer der obgenannten Art einzuführen. Das Problem kann durch eine gemeinsame und übereinstimmende Gesetzgebungstätigkeit der Region und der zwei Provinzen gelöst werden, wobei in diesem Zusammenhang die entsprechenden Zuständigkeiten auf dem Sachgebiet der Steuern und des Fremdenverkehrs angewandt werden. Außerdem zeigt eine Initiative dieser Art, die auf gesamtstaatlicher Ebene eine Neuheit darstellen würde und sich so mit in eine gesamtstaatliche Steuerordnung eingliedern sollte, die bereits an sich jedem Änderungs- und Neuerungsversuch recht vorsichtig gegenübersteht, besonders wenn er von autonomistischen Systemen herrührt, äußerst heikle institutionelle Aspekte.

Die Durchführungsbestimmung auf dem Sachgebiet der Aufenthaltsabgabe (Art. 3 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 28. März 1975, Nr. 473) läßt u.a. keine Möglichkeit offen, vom System der gesamtstaatlichen Gesetzgebung auf diesem Sektor, d.h. des kgl. Dekretes vom 24. November 1938, Nr. 1926 und des Gesetzes vom 4. März 1958, Nr. 174 abzugehen.

Auf Grund dieser Erwägungen hielt es die Kommission für notwendig, vor allem eine Erweiterung des regionalen Tätigkeitsbereiches auf diesem Sachgebiet vorzunehmen, die durch angemessene Änderung der genannten Durchführungsbestimmung zu verwirklichen ist. Sie erstellte und unterbreitete deshalb den Wortlaut einer

neuen Bestimmung, der zur Zeit vom Regionalausschuß überprüft wird und der auch den Landesausschüssen zur Stellungnahme zugeleitet wird.

Der zu beschreitende Weg erscheint noch lang und mühsam; im übrigen können sicherlich durch diese auf politischer Ebene entsprechend unterstützte Initiative bedeutende Ergebnisse für die Entwicklung des Fremdenverkehrs in der Region erzielt werden.

Es lassen sich hingegen keine Lösungen für eine positive Beantwortung der Anfrage erkennen; im besonderen erlaubt es das vollständige Fehlen von Zuständigkeit auf diesem Sachgebiet der Region nicht, Gesetzgebungsinitiativen in Gang zu setzen, die die Wirksamkeit des Gesetzes vom 22. April 1982, Nr. 168, das Bestimmungen betreffend leerstehende Wohnungen vorsieht, ausdehnen sollen.

Dr. Erich Müller



- 26 - Trento, 11 marzo 1983.

Oggetto: risposta all'interrogazione n. 145 del 10 febbraio 1983
presentata dal Consigliere regionale Wilhelm Erschbaumer.

Egregio Signor

WILHELM ERSCHBAUMER
Consigliere regionale

M E R A N O - Texelstr. 20

e p.c. Egregio Signor

Dr. ERICH ACHMÜLLER
Presidente Consiglio regionale
Trentino - Südtirol

B O L Z A N O

In merito a quanto chiesto nell'interrogazione nr. 145 del 10 febbraio 1983, si fa presente innanzitutto che già in occasione della discussione delle modifiche alla legge regionale 29 agosto 1976, n. 10, approvata in Consiglio regionale nel corso dell'ottobre 1982, si espressero motivate e serie riserve circa l'esistenza di una potestà, vuoi della Regione come delle Province, di legiferare in tema di imposte sugli appartamenti sfitti, nei termini indicati negli emendamenti al disegno di legge regionale presentati dal Consigliere Erschbaumer.

Si conferma ora in modo definitivo l'assoluta inesistenza di competenze regionali a quel riguardo, dopo che il problema è stato esaminato in modo approfondito da parte degli uffici e dello stesso gruppo di lavoro insediato in Regione nel settembre dello scorso anno

./.

per studiare la possibilità di introdurre sul territorio regionale, sfruttando le competenze ex art. 72 dello statuto, una imposta sul turismo sul tipo di quella esistente in altri paesi; imposta che dovrebbe colpire non l'ospite, ma coloro che, operatori turistici o non, traggono un vantaggio dall'attività turistica svolta in zona.

Solo ora si è in grado di fornire delle indicazioni, per quanto non del tutto definitive, circa gli indirizzi e le vie che potranno essere percorsi a questo riguardo.

Il gruppo regionale, composto di dipendenti regionali, rappresentanti delle due Province e integrato dalla consulenza di un docente universitario in materia giuridico-amministrativa, ha recentemente formulato alla Giunta, per una necessaria valutazione politica del problema, le proprie prime conclusioni del lavoro.

Secondo le valutazioni emerse in alcune riunioni, allo stato attuale della normativa statutaria e delle norme di attuazione relative alla materia tributaria (artt. 72 e 73 dello statuto) e del turismo (art. 8 punto 20 dello statuto) non esiste alcuna possibilità nè per la Regione nè per le due Province di procedere singolarmente e separatamente all'emanazione di leggi che istituiscano un tributo del tipo sopraindicato. La soluzione del problema potrà essere data attraverso una operazione legislativa combinata e coerente della Regione e delle due Province, utilizzando al riguardo le rispettive competenze in materia tributaria e turistica. Peraltro un'iniziativa di questo genere, che costituirebbe una novità, nel campo nazionale e che quindi dovrebbe inserirsi in un ordinamento tributario nazionale già di per sé assai vigile ad ogni tentativo di alterazione e di novità specie se proveniente dai sistemi autonomistici, presenta dei risvolti istituzionali oltremodo delicati.

Fra l'altro la norma di attuazione in materia di imposta di soggiorno (art. 3 D.P.R. 28 marzo 1975, n.473) non consente alcuno spazio per uscire dal sistema della legislazione nazionale nel settore, ossia del R.D.L. 24 novembre 1938, n. 1926, e della legge 4 marzo 1958, n. 174.

Sulla base di queste considerazioni la commissione ritenne necessario operare prima di tutto attraverso un

ampliamento della sfera operativa regionale nella materia, da realizzare con idonea modificazione della citata norma di attuazione. Ha quindi formulato e proposto il testo di una nuova disposizione che ora è all'esame della Giunta e sul quale saranno invitate a pronunciarsi anche le Giunte provinciali.

La via da percorrere si presenta ancora lunga e non facile; peraltro, si confida che con tale iniziativa, a deguatamente sostenuta a livello politico, potranno essere raggiunti risultati significativi per lo sviluppo del turismo regionale.

Non si intravedono invece soluzioni per dare una risposta positiva a quanto richiesto nella interrogazione; in particolare l'assenza totale di competenza nella materia impedisce alla Regione di avviare iniziative legislative volte ad estendere l'operatività della legge 22 aprile 1982, n. 158, che prevede disposizioni a carico degli alloggi sfitti.

Distinti saluti.

Dr. Erich Müller



Bozen, 1. März 1983

An den Herrn
PRÄSIDENTEN DES REGIONALRATES
B O Z E N

A N F R A G E Nr. 147

Der unterfertigte Regionalratsabgeordnete Willi Erschbaumer erlaubt sich, an den Herrn Präsidenten des Regionalausschusses die gegenständliche Anfrage, betreffend die Vorlage eines Gesetzentwurfes bezüglich Errichtung eines Volksanwaltes in der Region Trentino-Südtirol zu richten.

Eine der zentralen Aufgaben des demokratischen Rechtsstaates ist es, darüber zu wachen, daß jeder Bürger in seiner individuellen Rechtssphäre vor willkürlichen und unrechtmäßigen Übergriffen - von welcher Seite sie auch kommen mögen - geschützt werde. Unsere Rechtsordnung hat zu diesem Zwecke ein komplexes System an Rechtssprechungs- und Verwaltungsinstanzen sowie Verfahrensnormen entwickelt, welches allen Bürgern nach dem Grundsatz der Gleichheit, die Durchsetzung ihrer Rechte und legitimen Ansprüche gewährleisten soll.

Unzulänglichkeiten dieses Rechtsschutzsystems werden heute immer deutlicher. Die Gründe hierfür sind vielschichtig. Es sei an dieser Stelle vor allem an die Überlastung der Institutionen, an die langen und zeitraubenden Prozeduren, die nicht selten erst nach Jahren eine Entscheidung erwarten lassen sowie die unverhältnismäßig hohen Verfahrens- und Anwaltskosten erinnert. Hinzu kommen die zunehmend differenzierter werdenden Rechtsschutzbedürfnisse und Erwartungen der Bürger, was im besonderen Maße für den Verkehr mit der öffentlichen Verwaltung zutrifft. Der kleine Mann steht oft hilflos einem undurchschaubaren und allmächtig erscheinenden öffentlichen Verwaltungsapparat gegenüber, was sein Bedürfnis nach einem wirksamen, raschen und mit einem geringen finanziellen Aufwand verbundenen Schutz vor Will

kür und unzumutbaren Härten immer dringlicher finden läßt. Man muß davon ausgehen, daß seit dem Kriegsende das Verständnis des Bürgers vom demokratischen Staat sich in dem Sinne geändert hat, daß gerade in den letzten Jahren ein stärkeres Kontrollbedürfnis gegenüber den Regierungen und Verwaltungen deutlich wird.

Diesem verstärkten Kontrollbedürfnis kommt die Institutionalisierung eines Volksanwaltes nach. In zehn Regionen und in den Autonomen Provinzen Bozen und Trient wurde mit eigenem Gesetz beschlossen, einen Volksanwalt einzusetzen. Der Volksanwalt der Autonomen Provinzen Bozen und Trient hat keine Zuständigkeit über die Gemeinden. Somit scheint es notwendig zu sein, daß die Region aufgrund der Kompetenzen über die Ordnung der Gemeinden mit eigenem Gesetz einen Volksanwalt einsetzt.

Dies alles vorausgeschickt, richtet der unterfertigte Regionalratsabgeordnete an die Regionalregierung folgende Anfrage, um zu erfahren:

- 1) Ob es die Regionalregierung nicht für zweckmäßig hält, daß auch in der Region Trentino-Südtirol ein Volksanwalt eingesetzt wird, auch angesichts der Kompetenzen der Ordnungsbestimmungen über die Gemeindeverwaltung.
- 2) Ob sie nicht gedenkt, baldigst einen Gesetzentwurf dem Regionalrat vorzulegen, mit welchem auch in der Region ein Volksanwalt eingesetzt werden soll.

Es wird um schriftliche Beantwortung ersucht.

Regionalratsabgeordneter
gez. Willi Erschbaumer

Bolzano, 1^o marzo 1983

Al Signor

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

B O L Z A N O

INTERROGAZIONE N. 147

Il sottoscritto Consigliere regionale Willi Erschbaumer si permette di rivolgere al Presidente della Giunta regionale la presente interrogazione, concernente l'istituzione del difensore civico nella Regione Trentino-Alto Adige.

E' compito principale di uno stato di diritto democratico di tutelare ogni cittadino nella sua sfera di diritto individuale da abusi discrezionali, da qualsiasi parte questi provengano. Il nostro ordinamento giuridico ha sviluppato a tale scopo un sistema complesso giurisdizionale, amministrativo e di norme procedurali, onde garantire a tutti i cittadini, per il principio della parità, l'affermazione dei loro diritti ed interessi legittimi.

L'inadeguatezza di questo sistema di tutela giuridica diviene sempre più evidente ed i motivi sono molteplici. A tal proposito è bene ricordare che le istituzioni, oberate di lavoro per le lunghe procedure, decidono non raramente dopo anni, senza omettere i costi sproporzionati legali e procedurali. A tanto si aggiungano le esigenze di tutela giuridica, sempre più differenziate, nonché le aspettative dei cittadini riguardo soprattutto il rapporto con l'amministrazione pubblica.

Il cittadino si pone perplesso di fronte all'apparato amministrativo pubblico, che ai suoi occhi appare impenetrabile ed onnipotente, la qual cosa rende sempre più urgente una tutela da arbitri e durezza impensabili. Non si può omettere, che dalla fine della guerra la coscienza del cittadino di uno stato democratico è mutata nel senso, che proprio in questi ultimi anni è aumentata l'esigenza di controllo nei confronti dei governi e delle amministrazioni.

Di questa crescente esigenza terrebbe appunto conto l'istituto del difensore civico. In ben 10 Regioni e nelle Province autonome di Bolzano e Trento è stato deciso con apposita legge l'insediamento del difensore civico, che peraltro ha competenza alcuna sui Comuni. Sembra pertanto necessario, che la Regione, grazie alle sue competenze in materia di ordinamento dei Comuni, proceda ad insediare con propria legge un difensore civico.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Consigliere regionale si permette di interrogare la Giunta regionale, per sapere:

- 1) se la Giunta regionale non ritenga opportuno di insediare anche nella Regione Trentino-Alto Adige un difensore civico, dato che dispone di competenze in materia di ordinamento dei Comuni;
- 2) se non intende presentare quanto prima al Consiglio regionale un disegno di legge, concernente l'insediamento in Regione del difensore civico.

Si richiede risposta scritta.

f.to Consigliere regionale Willi Erschbaumer

Trento, 17 marzo 1983.

Egregio Signor

WILLI ERSCHBAUMER

Consigliere regionale

M E R A N O - Via Texel, 20

Oggetto: Interrogazione n.147.

e, per conoscenza,

Egregio Signor

Dr. ERICI ACIMULLER

Presidente del Consiglio regionale

B O L Z A N O - Via Crispi, 9

Egregio Consigliere,

rispondo, sia pure in via interlocutoria, alla interrogazione da Lei presentata in data 1 marzo, recante il n. 147, con la quale la S.V. chiede alla Giunta se intende presentare al Consiglio regionale un disegno di legge concernente l'istituzione del difensore civico a livello regionale.

In relazione alla importanza e delicatezza dell'argomento, tenendo anche conto che le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno già approvato apposite leggi istitutive del difensore civico a livello provinciale, ho ritenuto opportuno sottoporre il problema all'esame della Giunta regionale la quale, in data odierna, ha espresso, in linea generale, un orientamento favorevole alla elaborazione di un disegno di legge nel senso richiesto.

Tuttavia l'esecutivo regionale ha sollevato alcuni problemi di carattere giuridico, di particolare rilevanza, che comportano la consultazione di un giurista esperto, a livello universitario.


In particolare tale giurista dovrà esaminare il problema della competenza della Regione, nella eventualità della istituzione del difensore civico, di attribuire alla stessa compiti di intervento nei riguardi degli enti per i quali la Regione ha una competenza legislativa ordinamentale (Comuni - Camere di commercio - Unità Sanitarie Locali - I.P.A.B.).

E' da tenere presente che nessuna delle leggi regionali e provinciali finora approvate prevede l'estensione dei compiti del difensore civico oltre gli atti emanati dalla Regione (o dalle Province autonome) e dagli enti o aziende da esse dipendenti.

Non appena il giurista, già individuato nella persona del Prof. Giorgio Pastori, Ordinario di diritto amministrativo nell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, avrà espresso il proprio parere al riguardo, e prevedibilmente entro un mese dal conferimento già avvenuto dell'incarico, la Giunta regionale ne valuterà i contenuti, consentendomi di rispondere più compiutamente all'interro-

gazione n. 147 della S.V. circa l'elaborazione di un disegno di legge per l'istituzione del difensore civico a livello regionale.

Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE
- Enrico Pancheri -


Trient, 17. März 1983

Herrn
Regionalratsabgeordneten
Willi ERSCHBAUMER
M E R A N

und zur Kenntnis:

An den Herrn
Präsidenten des Regionalrats
B O Z E N

BETRIFFT: Anfrage Nr. 147.

Sehr geehrter Herr Regionalratsabgeordneter,
als bloßen Zwischenbescheid beantworte ich die von Ihnen am
1. März l.J. vorgelegte Anfrage mit der Nummer 147, in der Sie
den Regionalausschuß befragen, ob er beabsichtigt, beim Regio-
narat einen Gesetzentwurf über die Einsetzung eines Volksan-
waltes auf regionaler Ebene einzubringen.

Dies ist ein wichtiges und heikles Argument, wobei auch zu be-
rücksichtigen ist, daß die autonomen Provinzen Trient und Bo-
zen bereits entsprechende Gesetze zur Einsetzung des Volksan-
waltes auf Landesebene erlassen haben. Ich habe es als zweck-
dienlich betrachtet, das Problem dem Regionalausschuß zur Bera-
tung vorzulegen, der in seiner Ausrichtung grundsätzlich für
die Ausarbeitung eines Gesetzentwurfes im beantragten Sinne ist
- so wie heute zum Ausdruck gebracht wurde.

Trotzdem hat die Exekutive der Region einige Probleme juristi-
scher Art aufgeworfen, die von besonderer Bedeutung sind und
eine Beratung eines Sachverständigen in Rechtswissenschaften
mit Universitätsniveau erfordern.

Im besonderen muß dieser Jurist das Zuständigkeitsproblem der
Region im Falle der Einsetzung des Volksanwaltes überprüfen,
d.h. ob ihm Aufgaben zum Eingriff in bezug auf die Körperschaf-
ten, für die die Region gesetzgebende Ordnungsgewalt hat, zuef-
kannt werden (Gemeinden, Handelskammern, Sanitätseinheiten, öf-
fentliche Fürsorge- und Wohlfahrtseinrichtungen I.P.A.B.).

Es ist zu bedenken, daß keines der bisher genehmigten Regional-
und Landesgesetze vorsieht, daß die Aufgaben des Volksanwaltes
über die Verwaltungsakte hinausgehen können, die von der Region
(oder von den autonomen Provinzen) oder von den Körperschaften
und Betrieben, die von der Region abhängig sind, erlassen werden.

Sobald der Jurist, der bereits in der Person von Prof. Giorgio
Pastori, Ordinarius für Verwaltungsrecht an der Katholischen

Universität zum Heiligen Herzen Jesu in Mailand, bestimmt worden ist, sein Gutachten abgegeben hat - was voraussichtlich innerhalb eines Monats nach der bereits bestätigten Annahme des Auftrags erfolgen soll -, wird der Regionalausschuß den Inhalt einer Beratung unterziehen; dann wird es mir möglich sein, Ihnen voll und ganz auf Ihre Anfrage Nr. 147 über die Ausarbeitung eines Gesetzentwurfes zur Einsetzung eines Volksanwaltes auf Regionalebene zu antworten.

Mit den besten Grüßen

DER PRÄSIDENT

- Enrico Pancheri -

Trento, 2 maggio 1983

Egregio Signor
Willi ERSCHBAUMER
Consigliere regionale

M E R A N O

Via Texel, 20

e, per conoscenza Egregio Signor ..
dott. Erich ACHMULLER
Presidente del Consiglio
regionale

B O L Z A N O

Via Crispi, 9

Egregio Consigliere,


faccio seguito alla risposta interlocutoria da me inviataLe in riferimento all'interrogazione n. 147, da Lei presentata sul problema dell'istituzione del Difensore Civico nella regione Trentino-Alto Adige.

Sciogliendo la riserva espressa nella mia nota del 17 marzo 1983, allego il testo del parere espresso al riguardo dal prof. Giorgio Pastori, ordinario nell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Sulla base degli elementi contenuti nel parere allegato, la Giunta regionale - attraverso i propri uffici - sta predisponendo un disegno di legge per l'istituzione del Difensore Civico al quale saranno attribuiti anche compiti di intervento nei riguardi dell'attività amministrativa degli enti per i quali la Regione ha competenza legislativa ordinamentale.

Ritengo che il disegno di legge potrà essere presentato al Consiglio entro il prossimo mese di maggio.

Con i migliori saluti.

- Enrico Panchev -


- Allegato

Istituzione del Difensore Civico nel Trentino-Alto Adige con riguardo all'attività amministrativa degli enti per i quali la Regione ha competenza legislativa ordinamentale.

L'interessante problema che si chiede di esaminare: se sia ammissibile istituire con legge della Regione Trentino-Alto Adige un Difensore Civico con ambito di intervento esteso all'attività amministrativa degli enti per i quali la Regione ha competenza legislativa ordinamentale, ed in particolare all'attività amministrativa dei Comuni, può essere affrontato soltanto sulla base di una definizione, possibilmente precisa, della materia entro cui lo specifico istituto del Difensore Civico può essere fatto rientrare.

Al riguardo tuttavia occorre riconoscere che la peculiarità e la novità dell'istituto per l'ordinamento italiano, introdotto solo da alcuni anni ad opera della sola legislazione regionale, e la sua intrinseca poliedricità non consentono di definire facilmente la materia di appartenenza.

L'istituto del Difensore Civico può essere considerato in vario modo: sotto lo stretto profilo organizzativo, come nuovo organo regionale, o sotto il profilo dei compiti che gli sono affidati, o sotto il profilo dei soggetti interessati all'attività del nuovo organo e delle conseguenze che derivano per questi dalla sua introduzione.

Per tentare una risposta al quesito, dovendo scegliere fra i possibili profili, credo sia il profilo dei compiti quello che riveste un rilievo centrale e preliminare, da cui conviene quindi prendere le mosse.

Ora, se si tiene conto dei compiti che vengono comunemente riconosciuti al Difensore Civico, si possono individuare alcuni tratti caratterizzanti dell'istituto che ne consentono una collocazione sufficientemente sicura. In relazione ai compiti riconosciutigli, il Difensore Civico può qualificarsi precipuamente come un tramite o un intermediario fra interessati e amministra-

zioni, al fine di attivare l'osservanza di precisi diritti-doveri di informazione sull'attività amministrativa e di garantire, attraverso questi, l'obbligo delle amministrazioni di procedere nel rispetto dei generali principi di legalità, imparzialità e buon andamento, senza peraltro che il Difensore Civico disponga di poteri di intervento correttivo o sostitutivo diretto sul comportamento delle Amministrazioni interessate.

Il Difensore Civico si inserisce quindi, come organo di sollecitazione, di impulso e di conoscenza, nel rapporto cittadino-amministrazione con riguardo allo svolgimento dei singoli procedimenti amministrativi, ad integrazione delle possibilità offerte ai cittadini (o agli interessati) per ottenere l'osservanza delle posizioni soggettive di diritto (o di interesse legittimo) ad essi spettanti e l'adempimento degli obblighi (o dei doveri funzionali) rispettivamente ricadenti sull'amministrazione nel corso dello svolgimento dell'agire amministrativo.

Il Difensore Civico appartiene quindi come istituto a quella che è solitamente definita la disciplina generale dell'azione amministrativa (o del procedimento amministrativo). Tutti gli specifici obblighi e poteri di informazione che le diverse leggi regionali prevedono a favore degli interessati e, per essi, del Difensore Civico rientrano nell'ambito proprio della disciplina generale del procedimento o dell'azione amministrativa, concretando una sorta di "partecipazione mediata" al formarsi degli atti dell'amministrazione.

E' noto che la disciplina generale del procedimento o dell'azione amministrativa ha avuto in molti ordinamenti stranieri un'organica attuazione, trovando una delle sue prime grandi affermazioni nella legislazione austriaca sul *Verwaltungsverfahren* del 1925 e la sua più recente e completa traduzione normativa nella legislazione della Repubblica federale Tedesca del 1976. In Italia, invece, essa non ha ricevuto ancora un suo assetto né organico né aggiornato nella legislazione nazionale o regionale.

Ciò non toglie che l'istituto del Difensore Civico sia come un "frammento", un'anticipazione parziale di una siffatta legislazione, anche se la particolarità dei compiti di intervento spettanti al Difensore Civico ne fa anche uno strumento di informazione dell'organo rappresentativo (del Consiglio) sul funzionamento degli organi e degli uffici dell'Esecutivo.

Perciò il Difensore Civico non può essere considerato, per i poteri che lo caratterizzano, né come un organo, seppure straordinario, di amministrazione dotato di proprie competenze decisionali, né come un organo di controllo a se stante, dotato di poteri correttivi o sostitutivi, ma soltanto come un particolare risvolto organizzativo della disciplina procedurale dei rapporti cittadini-amministrazione.

Ora, se si conviene su tale essenziale ricostruzione dell'istituto dal punto di vista dei compiti, ne discende che l'istituzione del Difensore Civico non rientra in una materia determinata, ma accede alla disciplina procedurale delle funzioni amministrative nelle singole materie, ne costituisce un tratto comune e generale, e rientra pertanto, in linea di principio, nella spettanza di chi sia competente a dettare tale disciplina.

In particolare, l'istituzione del Difensore Civico non rientra (e, comunque, non si esaurisce) nella materia tipica della competenza di ogni Regione " ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti", se non per l'ovvio, ma limitato profilo che si tratta pur sempre di istituire un organo regionale. Non si tratta infatti di organizzare funzioni di titolarità (diretta o indiretta) della Regione, bensì di disciplinare i rapporti cittadini-amministrazione per funzioni sottoposte alla disciplina regionale (o provinciale) che possono di per sé spettare in proprio anche ad altri enti.

Che questo sia il criterio da seguire sembra essere dimostrato (o quanto meno non smentito) dalla stragrande maggio-

ranza delle soluzioni adottate nella legislazione regionale fin qui emanata, che ha fatto riferimento, per stabilire l'ambito di intervento del Difensore Civico, non solo alle funzioni regionali e degli enti dipendenti, ma anche a quelle delegate, ancorchè queste siano delegate (come è la norma) ad enti territoriali autonomi o comunque ad enti locali non dipendenti dalla Regione.

Una nota contrastante a tale riguardo emerge dal rinvio del Commissario del Governo sul primo testo della legge provinciale di Trento, secondo cui l'inclusione dei Comuni fra gli enti delegatari cui si estende la competenza del Difensore Civico provinciale avrebbe violato l'autonomia dei predetti enti, oltre che - si aggiunge - la competenza ordinamentale della Regione sugli stessi.

Il rinvio merita attenzione. Va tuttavia preliminarmente notato che la legge provinciale contemplava i Comuni solo come enti delegatari di funzioni provinciali e in ciò non faceva che prevedere quanto le leggi di altre Regioni avevano corrispondentemente stabilito, senza obiezioni da parte del Governo. Ma più in generale va rilevato che l'istituzione del Difensore Civico, per le competenze che lo contraddistinguono, ben difficilmente può ritenersi lesiva dell'autonomia costituzionalmente garantita agli enti territoriali dall'art. 128 Cost., e ciò anche quando se ne estenda l'ambito di intervento alle funzioni proprie dei Comuni.

L'art. 128 garantisce l'autonomia politico-amministrativa dei Comuni e delle Province ordinarie nei confronti degli enti di livello superiore (Stato e Regioni), ma non ha nulla a che fare con l'osservanza dei principi e delle regole cui tutte le pubbliche amministrazioni sono tenute a conformarsi, tanto più per quanto concerne (come è il caso) i rapporti con i terzi interessati.

Al più, una possibile interferenza con l'autonomia politico-amministrativa dei Comuni potrebbe prospettarsi, sempre avendo riguardo all'esercizio di funzioni proprie, se si dovesse adottare una disciplina dei compiti di informazione del Difensore civico che facesse riferimento al Consi-

glio regionale e non ai singoli Consigli comunali. Ma fatta questa avvertenza, non dovrebbero esservi altre difficoltà al riguardo, in quanto il Difensore Civico agisce in piena libertà e indipendenza anche da chi l'ha nominato.

Il richiamo all'art. 128 potrebbe, peraltro, essere interpretato come richiamo anche alla riserva di legge statale per la determinazione delle funzioni locali, contenuta in tale articolo, ma vi è l'altra obiezione formulata ~~stesso~~ ^{nello stesso} tempo dal Governo, quando ha invocato la competenza ordinamentale della Regione Trentino-Alto Adige sui Comuni, che sembra smentire questa possibile interpretazione. D'altra parte, una tale interpretazione mal si adatterebbe con l'assetto statutario speciale del Trentino-Alto Adige.

La considerazione della seconda obiezione formulata dal Governo ci riporta comunque al centro del problema in esame. Infatti, sulla base delle premesse accolte, il problema inizialmente posto, si può volgere nel seguente: quale sia nell'ordinamento del T.-A.A. l'ente costituzionalmente competente a dettare la disciplina procedurale delle funzioni spettanti ai Comuni e quindi competente anche a istituire un Difensore Civico con ambito di intervento esteso all'esercizio di tali funzioni.

Escluso che siano i Comuni stessi (privi di potestà legislativa) e che l'autonomia loro garantita impedisca che un ente di livello superiore dotato di competenza legislativa al riguardo, possa dar vita a tale istituto, ci si può chiedere se tale competenza rientri nelle singole competenze regionali e provinciali attinenti alle diverse materie o non rientri nella competenza regionale di ordinamento dei Comuni.

Non è sicuramente agevole scegliere fra l'una o l'altra soluzione. Sulla base delle premesse accolte, vi sono buoni motivi a favore sia dell'una come della seconda soluzione.

In favore della prima soluzione può essere rilevato che la disciplina sostanziale e procedurale delle funzioni amministra-

tive costituisce il nucleo centrale della competenza legislativa spettante, per le diverse materia alla Regione e, nel Trentino-Alto Adige, alle Province autonome, sicchè con fondamento si potrebbe ritenere che, con riguardo ai rispettivi ambiti di materia, e per le funzioni relative, la Regione e le Province, così come disciplinano gli altri aspetti sostanziali e procedurali dell'attività amministrativa in ciascuna materia, anche se di titolarità comunale, altrettanto bene possano intervenire con la previsione del peculiare istituto del Difensore Civico. Si tratterebbe perciò di una competenza ripartita fra Regione e Province "ratione materiae".

Peraltro, nel particolare sistema costituzionale del Trentino-Alto Adige, può essere notato, in favore della seconda soluzione, che è separatamente contemplata la competenza ordinamentale della Regione sui Comuni e su altri enti pubblici locali, anche se i confini della stessa sono tutt'altro che univocamente determinati. Tale competenza, per come è letteralmente definita, è tuttavia potenzialmente suscettibile di ricomprendere non solo gli aspetti strettamente organizzativo-soggettivi degli enti territoriali (e non) cui si riferisce, ma anche quegli aspetti più direttamente rilevanti sul piano dell'esercizio delle funzioni e delle procedure da osservarsi da parte degli enti nella generalità della loro azione. E fra questi aspetti potrebbe agevolmente ricomprendersi il complesso di norme sul Difensore Civico.

Se si guarda alla legislazione nazionale (in vigore e in progetto) sull'ordinamento dei Comuni è facile riscontrare norme, corrispondenti a quelle sul Difensore civico, relative agli aspetti procedurali comuni dell'esercizio delle funzioni comunali. Se si guarda in particolare alla legislazione regionale sull'ordinamento dei Comuni, quale si ricava dal testo coordinato dei successivi provvedimenti emanati, si potrà notare come non manchino, in più di un titolo, disposizioni che hanno carattere procedurale (si vedano soprattutto Tit. II, capo II, titt. III e IV).

Inoltre, come già si rilevava, l'istituto del Difensore Civi-

co si presenta come un tramite organizzativo e insieme procedurale per assicurare l'osservanza dei principi generali di legalità, di imparzialità e di buon andamento, che ben si attaglia ad essere disciplinato con riguardo all'amministrazione, unitariamente considerata, dei Comuni e degli altri enti locali in esame, a complemento delle norme sostanziali e procedurali anche dettate da altre fonti (statali o provinciali) (con l'avvertenza in ogni caso che il Difensore civico debba riferire ai Consigli comunali rispettivamente interessati e, per le funzioni delegate, ai corrispondenti organi dell'ente delegante).

La seconda obiezione ricordata del Governo sembrava, d'altronde, presupporre la competenza regionale, e non quella provinciale, andando addirittura al di là del segno nel ricomprendervi anche le funzioni delegate ai Comuni dalla Provincia. In effetti la "ratio" della attribuzione alla Regione della competenza ordinamentale sui Comuni corrisponde a un'esigenza di unità di disciplina e di garanzia dell'autonomia locale che meglio viene soddisfatta considerando in essa ricompresa anche la possibilità di disciplinare con i caratteri indicati l'istituto del Difensore Civico.

Un'ulteriore indicazione a favore può essere tratta anche dalla recente legge quadro sul pubblico impiego (n. 93/83) che, all'art. 2 n. 9, riserva alla legge la disciplina de " l'esercizio dei diritti dei cittadini nei confronti dei pubblici impiegati ed il loro diritto di accesso e di partecipazione alla formazione degli atti della pubblica amministrazione", con ciò intendendo far rientrare i sopradetti aspetti nella più generale materia dell'organizzazione e del pubblico impiego in specie. Tenendo presente che la Regione in base all'art. 65 Stat. detta i principi generali circa l'ordinamento del personale dei Comuni, si potrebbe quindi indurre da ciò un altro argomento a favore della competenza regionale. D'altronde, la disciplina generale dell'azione amministrativa è stata nella tradizione delle leggi di riforma della

p.a. annessa complementariamente alla tematica dell'organizzazione.

Vi sono quindi non pochi elementi e nel complesso prevalenti a favore della tesi che l'istituzione del Difensore Civico con ambito di intervento esteso ai Comuni (e agli altri enti assimilabili) possa essere fatto rientrare nella competenza ordinamentale regionale.

Non va tuttavia disattesa l'eventualità che il Governo, pur riconoscendo la competenza regionale, e pur essendo l'istituto del Difensore Civico applicazione dell'art. 97 Cost. e degli altri principi generali dell'ordinamento sulla p.a., possa obiettare che tale competenza (che è di tipo concorrente) debba essere esercitata con riguardo ai principi desumibili dall'attuale ordinamento comunale e provinciale nazionale, che non prevede meccanismi della specie Difensore Civico per le amministrazioni comunali e provinciali ordinarie (con ciò arrivando a riservare alla legge dello Stato la previsione di un tale istituto).

A un possibile rilievo del genere si potrebbe controobiettare che non vi è alcun principio che espressamente ^{lo}impedisca e che i principi costituzionali menzionati giustificano "ad abundantiam" tale forma di "partecipazione mediata" degli interessati allo svolgimento dei procedimenti amministrativi.

Milano, 16.4.83


(Giorgio Pastori)

